

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1126 DEL CONSIGLIO**  
**dell'8 giugno 2023**

**che attua il regolamento (UE) 2016/1686 che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Da'esh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio, del 20 settembre 2016, che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Da'esh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1 e 4,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 20 settembre 2016 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2016/1686.
- (2) Il 26 aprile 2023 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma delle risoluzioni 1267(1999), 1989(2011) e 2253(2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiunto due persone all'elenco delle persone ed entità oggetto di misure restrittive.
- (3) Il 3 maggio 2023 tali persone sono state aggiunte all'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (4) Poiché una di tali persone era già stata designata a norma del regolamento (UE) 2016/1686, tale persona dovrebbe essere rimossa dall'allegato I del regolamento.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/1686,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (UE) n. 2016/1686 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 255 del 21.9.2016, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2023

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
M. MALMER STENERGARD

---

*ALLEGATO*

La voce seguente è soppressa dall'allegato I del regolamento (UE) 2016/1686, rubrica «A. Persone fisiche di cui all'articolo 3»:

- «9. Sultan Aziz AZAM (alias Aziz Azam, Sultan Aziz, Sultan Azziz Azzam, Sultan Aziz Ezzam); data di nascita: 1985; luogo di nascita: Afghanistan; cittadinanza: afghana.»
-